

COMUNE DI ANCARANO

STATUTO

Statuto Comunale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COMUNE

1. Il Comune di Ancarano è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme costituzionali.
3. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 2 - SEDE

1. Il Comune ha sede legale nel Capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sede diversa da quella comunale in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 3 - STEMMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento n. 3883 del 10 Settembre 1982 del Presidente della Repubblica ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica.
3. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 4 - TERRITORIO

1. Il Comune di Ancarano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228.

Art. 5 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 6 - FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini avendo nell'ambito delle proprie competenze, particolare cura di:

- intervenire costantemente per favorire l'eliminazione di ogni forma di barriera psicologica, motoria visiva eccetera che ostacoli l'inserimento dei malati, dei portatori di handicap, degli anziani e dei sofferenti in genere, nelle varie realtà sociali, economiche e culturali;
- prevedere, in particolare, per i portatori di handicap il raggiungimento di quanto previsto dall'art.40 della L.5 Febbraio 1992, n. 104, soprattutto per la riqualificazione, il riordinamento e il potenziamento dei servizi esistenti, servendosi dei servizi sociali e similari idonei, privilegiando quelli pubblici esistenti sul territorio e coordinandone gli interventi;
- perseguire il raggiungimento della effettiva parità giuridica, sociale ed economica della donna e consentire la sua presenza in tutti gli organi collegiali del Comune, degli enti, aziende ed istituti retti in maniera collegiale e/o da esso dipendenti;
- operare affinché ai giovani vengano offerte idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità creative e lavorative.

Art. 7 - SVILUPPO SOCIALE , CULTURALE ED ECONOMICO E PROMOZIONE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO.

1. Il Comune promuove e favorisce:

- le iniziative tendenti alla valorizzazione, allo sviluppo ed al recupero delle tradizioni e consuetudini locali, del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico;
- le iniziative nel campo del volontariato;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali ed il loro sviluppo nell'interesse della

comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita. A tal fine collabora con le altre istituzioni per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria.

- le iniziative culturali, artistiche, e folkloristiche stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi la pratica sportiva, lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente il Comune provvede altresì a contribuire alla istituzione ed al funzionamento di enti, organismi ed associazioni.

CAPO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

SEZIONE I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 – ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

SEZIONE II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - ELEZIONE , COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. L'elezione, la composizione numerica e la durata in carica del Consiglio Comunale, nonché le cause di ineleggibilità, decadenza, rimozione e sospensione dei singoli consiglieri sono regolate dalla legge.
2. Il Consiglio resta in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 10 - ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale, quale organo esponentiale della comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e, particolarmente, dall'art.42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
3. Vigila sul buon andamento dell'amministrazione comunale con i mezzi e secondo i criteri indicati nel presente Statuto e nei regolamenti comunali.

Art. 11 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale, anche nella sua prima seduta, è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le suddette funzioni vengono esercitate dal Vice - Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice-Sindaco, le medesime funzioni vengono esercitate dall'altro assessore, secondo quanto stabilito dal successivo art. 29, 2^a comma.

Art. 12 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza da parte del Sindaco dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Nella prima adunanza il Consiglio, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle relative sostituzioni.
4. Successivamente il Sindaco procede alla comunicazione dei componenti la Giunta da lui nominati ed alla illustrazione degli indirizzi generali di governo. Questi ultimi vengono poi sottoposti alla discussione ed approvazione conclusiva da effettuare con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
5. Agli indirizzi di governo, come sopra approvati, deve ispirarsi l'attività del Consiglio, della Giunta, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi.
6. Qualora la prima seduta del Consiglio risulti infruttuosa, agli adempimenti di cui ai commi precedenti dovrà procedersi in una successiva riunione da tenersi, comunque entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 13 - INDIRIZZI PER LE NOMINE

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art. 14 - SEDUTE CONSILIARI

1. Il Consiglio è riunito in sessione ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione con i relativi documenti programmatici.
2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.
3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le deliberazioni vengono adottate a scrutinio palese, salvi i casi in cui la legge o il regolamento prevedono che si proceda in seduta segreta e/o a scrutinio segreto.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno quattro consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Quando l'avviso prevede anche la seconda convocazione e la prima è andata in tutto o in parte deserta, l'avviso della seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.
4. Qualora vengano formulate proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, queste non possono essere prese in esame se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso ai consiglieri.
5. Salvi i casi in cui la legge e lo Statuto dispongono altrimenti, tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
6. Salve le ipotesi espressamente disciplinate dalla legge e dal presente Statuto, nei casi in cui occorra procedere alla nomina o designazione di più persone in rappresentanza della maggioranza o delle minoranze, risulteranno eletti o designati i consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli che hanno riportato nelle ultime elezioni la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.1 della legge 15.10.1993, n.415.
7. In caso di nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, la relativa proposta di deliberazione, da depositare preventivamente secondo le modalità di cui al successivo comma 8[^], deve contenere i nominativi dei consiglieri designati

dall'Amministrazione.

8. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio, corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, almeno ventiquattro ore prima della riunione affinché i consiglieri possono prenderne visione.

9. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono redatti a cura del Segretario Comunale, che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la riunione.

10. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge, e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del D.Lgs. 267/2000.

11. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo.

Art. 16 - CONSIGLIERI

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. In caso di cessazione anticipata per morte, dimissioni, decadenza o rimozione dalla carica, il seggio rimasto vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio stesso, con apposita deliberazione, la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. I Consiglieri, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa deliberativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, con le modalità stabilite dal regolamento.

7. Il Sindaco inserisce le proposte deliberative presentate dai consiglieri nell'ordine del

giorno della prima seduta utile del Consiglio, dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

8. Per le interrogazioni, interpellanze e mozioni i consiglieri hanno diritto di ottenere la relativa risposta dal Sindaco, o in sua vece dal Vice-Sindaco, entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo.

9. I Consiglieri medesimi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da questo dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

10. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni, sono attribuiti ai consiglieri i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

11. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce al proprio interno con criterio proporzionale di rappresentanza, commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e/o consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame.

Il regolamento determina il numero dei componenti, i poteri ed il funzionamento delle medesime, ivi compresi i casi in cui le relative sedute siano aperte al pubblico.

2. Il Consiglio può istituire, altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

3. Le commissioni di indagine hanno ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei funzionari ed impiegati comunali, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

4. La composizione ed il funzionamento delle commissioni d'indagine sono disciplinati dal regolamento consiliare.

SEZIONE III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18 – ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo ed opera mediante deliberazioni collegiali.

2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dal presente Statuto al Sindaco, al Segretario comunale ed ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, al quale riferisce annualmente sull'attività svolta.
4. I singoli assessori esercitano le attribuzioni del Sindaco nelle materie da questi specificatamente loro delegate.
5. La delega attribuisce all'assessore una competenza prevalente su quella del vice-Sindaco.

Art. 19 - ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante la predisposizione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.
2. L'attività d'impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonché nel richiedere, con atto formale, che il Sindaco attivi, su specifiche questioni, il potere di convocazione del Consiglio riservatogli dalle disposizioni di cui all'art. 50 D.Lgs. 267/2000.

Art. 20 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede, un numero minimo di due e massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale
3. Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Art. 21 - REQUISITI DEL VICE - SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco; non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25.03.1993, n.81, la carica di assessore.

Art. 22 - VERIFICA DELLE CONDIZIONI

1. La Giunta, nella sua prima seduta e prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina le

condizioni del Vice-Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente art.21.

Art.23 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Gli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, rimozione e revoca da parte del Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivate comunicazioni al Consiglio Comunale, e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
4. Le dimissioni e la revoca hanno effetto, rispettivamente, dalla data di presentazione e da quella di notifica del provvedimento all'interessato.
5. Restano ferme le ipotesi di decadenza, rimozione e sospensione previste e regolate dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Dell'avvenuta cessazione dalla carica, e degli atti relativi, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla vacanza, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art. 24 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni collegialmente e delibera a maggioranza assoluta dei voti validi.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che essa disponga diversamente.
3. Alle sedute della Giunta possono essere chiamati ad intervenire funzionari e dipendenti dell'ente, professionisti esterni ed esperti, nonché il revisore del conto, per essere sentiti su particolari questioni.
4. Ogni proposta sottoposta all'esame della Giunta deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
5. I verbali delle deliberazioni della Giunta sono redatti a cura del Segretario Comunale, che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la riunione.
6. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, 4^comma del D. Lgs. 267/2000.
7. La Giunta provvede, con propria deliberazione a disciplinare le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

SEZIONE IV

IL SINDACO

Art. 25 - FUNZIONI E SEGNO DISTINTIVO

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale di Governo.
2. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione, lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;
 - e) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - f) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - g) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 267/2000;
 - h) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - i) nomina il Segretario Comunale, scegliendo nell'apposito albo;
 - l) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale;
 - m) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base e comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.
3. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
4. Egli compie gli atti conservati dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
5. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi

espressi dalla Giunta.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 26 - ATTRIBUZIONI

1. Al Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) stipula gli accordi di programma;
 - b) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;
 - c) rappresenta in giudizio il Comune;
 - d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 109 e 100 del D.Lgs. n. 267/2000, da questo Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Art. 27 - ELEZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA

1. L'elezione del Sindaco, la durata in carica e la cessazione della stessa sono disciplinate dalle leggi vigenti.
2. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Sindaco per iscritto direttamente al Consiglio Comunale, appositamente convocato.
3. Le dimissioni stesse, una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Consiglio, diventano irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata della carica.

Art. 28 - DELEGHE DEL SINDACO

1. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice-Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nel precedente art. 26 alle lettere a) e b).
2. L'atto di delega deve essere redatto per iscritto ed indicare l'oggetto, riferendosi a gruppi di materie omogenee.
3. L'atto di delega deve recare l'esplicita e formale accettazione del delegato e deve essere comunicato al Consiglio Comunale, al Prefetto, al Segretario comunale ed ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
4. Il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, e con le stesse modalità di cui al precedente comma, può conferire a singoli consiglieri specifici incarichi di

collaborazione, senza rilevanza esterna, allo scopo di assicurare una migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

Art. 29 - IL VICE - SINDACO

1. Il Vice-Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 30 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone, eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice-Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

Art. 31 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta a almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con

favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 33 - RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. Per la copertura delle spese può essere richiesto dal Comune il pagamento di un corrispettivo in base alle norme sui sevizi a domanda individuale.

3. L'amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dalla Giunta che ne determina anche le modalità di svolgimento e gli eventuali relativi costi da porsi a carico del Comune.

Art. 34 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio Comunale, che provvede a deliberare in merito entro 40 giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori.

Art. 35 - REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sostenere agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
 4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
 5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
 6. Il consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
 7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
 8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
 9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum si approvata dalla maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 36 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi,
ai fini di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a divieto di divulgazione.

CAPO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 37 - SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.
4. Il Comune, per lo svolgimento di funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 38 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 39 - GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 40 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva i relativi statuti.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
 - b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
6. Le aziende e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo di ottenere il pareggio di bilancio che viene perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 41 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 42 - CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo precedente in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto

del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Sono fatte salve diverse forme di rappresentanza previste dallo statuto consortile attualmente esistenti.

Art. 43 - UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le modalità per il trasferimento delle corrispondenti risorse.

4. Il regolamento dell'unione:

- a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
- b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 44 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del D.Lgs. n.267/2000, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

CAPO V

UFFICI, SERVIZI E PERSONALE

Art. 45 - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed ai principi di professionalità e responsabilità.
2. Agli organi elettivi spettano i poteri di indirizzo di controllo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Comune è attribuita al Segretario comunale ed ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le rispettive competenze.
3. Il Consiglio Comunale disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il predetto regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in applicazione dei principi enunciati dal D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, e dal presente Statuto, detta norme per disciplinare, fra l'altro:
 - l'organizzazione delle attività comunali in modo omogeneo e, ove le dimensioni lo consentono, complementare al fine di conseguire economia e velocità operativa;
 - le modalità ed i criteri per l'esercizio da parte del Sindaco dei poteri di nomina dei dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi e di attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna;
 - le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e i Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - l'attribuzione ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti, compreso l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente Statuto non riservino espressamente agli organi di governo;
 - l'attribuzione ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi della direzione degli uffici e dei servizi medesimi, nonché della responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo pertinenti alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, assicurando a ciascuno di essi l'autonomia funzionale, finanziaria ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito;
 - l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'appropriata dotazione della pianta organica in relazione all'organizzazione e alle esigenze degli uffici e dei servizi;
 - la mobilità interna del personale.

Art. 46 - IL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti comunali sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. I dipendenti comunali sono inquadrati in un ruolo organico approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 47 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

ART. 48 - LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1 Il Segretario Comunale è posto al vertice dell'apparato burocratico-amministrativo del Comune;
- 2 Partecipa con funzioni consultive, alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
- 3 Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
- 4 Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale dal Difensore Civico.
- 5 Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- 6 Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
- 7 Esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi previste dall'art. 108 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 49 - FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione e gli impegni di spesa.
2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei

- relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) adottano altri provvedimenti previsti da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;
 - h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
 - i) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - j) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
 - k) rispondono, nei confronti del direttore generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il corretto espletamento.

Art. 50 - DETERMINAZIONI

1. Gli atti di gestione adottati dal Segretario Comunale e dai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dei precedenti artt. 48 e 49 assumono la forma di "determinazioni".
2. Le determinazioni devono essere classificate con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio o servizio di provenienza.
3. Esse sono altresì pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, contestualmente, comunicate al Sindaco.
4. Le determinazioni dei dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi, contestualmente alla pubblicazione, vengono comunicate anche al segretario comunale.
5. Alle proposte di determinazione concernenti impegni di spesa si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO VI

RESPONSABILITA'

Art. 51 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilita` di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

Art. 52- RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 53 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 54 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 55 - PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

1. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile del servizio finanziario rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni espressi ai sensi della normativa vigente.

CAPO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 56 - ORDINAMENTO

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge dello Stato e nei limiti posti dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 57 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le finanze del Comune sono costituite da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate stabilite da leggi e regolamenti.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 58- AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali; esso viene rivisto in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa e' determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Art.59 - CONTABILITA' COMUNALE : IL BILANCIO

1. L'ordinamento contabile è riservato alla legge dello Stato e nei limiti da questa stabiliti dal regolamento comunale di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
5. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 60 - CONTABILITA' COMUNALE : IL CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 62 del presente statuto.

Art. 61 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo le rispettive competenze.
2. La deliberazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. I contratti redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa redatto secondo le modalità di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 62 - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico- finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 63 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, dalle disposizioni di cui al titolo V[^] del D.Lgs. n.267/2000, nonché dalla relativa convenzione.

CAPO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 64 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Ancarano disciplina lo svolgimento della propria attività, nonché i rapporti con i cittadini, mediante appositi regolamenti, i quali devono essere emanati nel rispetto della Costituzione Repubblicana, delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione, nonché del presente Statuto.
2. I Regolamenti comunali non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi in cui la retroattività sia regolarmente consentita dalle leggi vigenti.

Art. 65 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'assemblea.
2. Le proposte di adozione di nuovi regolamenti o di modifica di quelli già adottati, prima di essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, devono essere depositate per dieci giorni presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri.
3. Ciascun consigliere, nel termine tassativo di cinque giorni da quello della notifica al rispettivo capogruppo consiliare dell'avvenuto deposito di cui al comma precedente, può presentare emendamenti agli schemi di nuovi regolamenti o di modifiche a quelli vigenti depositati, consegnandoli al Segretario Comunale.
4. Gli emendamenti, con le osservazioni del Responsabile del servizio interessato, del responsabile della ragioneria e del segretario comunale, sono trasmessi in copia al Sindaco e a ciascun membro della Giunta.
5. Dopo l'adozione, i regolamenti devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi decorsi i quali divengono esecutivi.

Art. 66 - REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLO STATUTO

1. Per l'attuazione del presente Statuto il Comune di Ancarano adotta i seguenti regolamenti:
 - a) regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b) regolamento per la disciplina del referendum consultivo;
 - c) regolamento per la disciplina dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi del Comune;
 - d) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - e) regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi comunali;
 - f) regolamento di contabilità;
 - g) regolamento per la disciplina dei contratti.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67 - MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.6 del D. Lgs. n.267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente; fino all'entrata in vigore delle nuove norme statutarie si applicano le vecchie.

Art. 68 - TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Tutti i regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 69 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.